



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 5195/TRI/B n/3

31 LUG. 2014

- Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto** in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;
- Visto** il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Sulcis - Iglesias - Guspinese" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 12 marzo 2003 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Sulcis - Iglesias - Guspinese";
- Viste** le relazioni tecniche di validazione relative alle Centrali ENEL Sulcis e Portoscuso trasmesse dal Presidio Multizonale di prevenzione di Portoscuso dell'Azienda USL n. 7 con nota del 31 maggio 2006 con protocollo n. 1485, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 11225/QdV/DI dell'8 giugno 2006 e con nota dell'11 settembre 2006 con protocollo n. 2305, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 18284/QdV/DI del 19 settembre 2006;
- Visto** il "Progetto di bonifica di alcune aree contaminate delle centrali di Sulcis e Portoscuso", trasmesso da ENEL Produzione SpA con nota del 1° marzo 2012 con protocollo n. 10219, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7101/TRI/D del 13 marzo 2012;
- Viste** le integrazioni al "Progetto di bonifica di alcune aree contaminate delle centrali di Sulcis e Portoscuso", trasmesse da ENEL Produzione SpA con nota del 21 dicembre 2012 con protocollo n. 60359, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1708 dell'8 gennaio 2013;
- Visto** il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 27 novembre 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4693/TRI/DI/B del 27 novembre 2013, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto di bonifica di alcune aree contaminate delle centrali di Sulcis e Portoscuso", trasmesso da ENEL Produzione SpA con nota del 1° marzo 2012 con protocollo n. 10219, così

- come integrato dalla documentazione trasmessa da ENEL Produzione SpA con nota del 21 dicembre 2012 con protocollo n. 60359;
- Vista** la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 27 giugno 2014 con protocollo n. 13923, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17653 del 27 giugno 2014, che attesta che gli interventi previsti nel "Progetto di bonifica di alcune aree contaminate delle centrali di Sulcis e Portoscuso" non necessitano l'attivazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto** il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 22 luglio 2014 con protocollo n. 133035, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20376/TRI del 24 luglio 2014;
- Considerato** che l'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto di bonifica di alcune aree contaminate delle centrali di Sulcis e Portoscuso", trasmesso da ENEL Produzione SpA con nota del 1° marzo 2012 con protocollo n. 10219, così come integrato dalla documentazione trasmessa da ENEL Produzione SpA con nota del 21 dicembre 2012 con protocollo n. 60359, a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:
 1. il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito nel caso in cui non vengano superate le CSR. In questo caso detti materiali possono essere riutilizzati in situ nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i terreni conformi alle CSR devono essere riutilizzati nella medesima area alla quale è stata applicata l'analisi di rischio;
 - b. al termine dell'intervento previsto, si deve procedere ad una nuova elaborazione dell'analisi di rischio che tenga conto dello scenario venutosi a determinare a seguito dell'intervento e comprenda tutti i percorsi di esposizione attivi e/o attivabili per i fruitori dell'area. Le eventuali attività di caratterizzazione, funzionali alla elaborazione della nuova analisi di rischio, ove necessarie, dovranno essere condotte in contraddittorio con ARPA Sardegna;
 - c. non devono esservi modificazioni peggiorative dello stato di qualità dei suoli;
 - d. le suddette condizioni possono essere estese ai materiali di riporto nei casi di assimilabilità degli stessi ai terreni ai sensi dell'articolo 41, comma 3 della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo del terreno scavato e/o dei riporti in situ, le terre provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere poste in area confinata e protetta, caratterizzate/classificate ai fini della destinazione finale (smaltimento; trattamento; recupero). In tal caso, i terreni utilizzati per il riempimento o livellamenti dell'area degli scavi dovranno essere certificati. La Provincia dovrà verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.

2. Resta salvo l'obbligo di ENEL Produzione SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 27 novembre 2013.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Cagliari mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la ENEL Produzione SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti e/o di materiale da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla ENEL Produzione SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura della ENEL Produzione SpA a favore della Regione Autonoma della Sardegna, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 1.081.582,83 (un milione e ottantunomila cinquecentottandue euro e ottantré centesimi).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

